



**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO 2023 2025**

ANNO 2025

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Premessa Normativa

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al presente CCI 2023 2025 (anno 2025), le Camere di Commercio rientrano fra gli enti che hanno l'obbligo, introdotto dall'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs 165/2001, di accompagnare i contratti integrativi anche con una relazione tecnico finanziaria, il cui contenuto è stato stabilito con Circolare n. 25 del 19.7.2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a cui la presente relazione si allinea.

La costituzione del Fondo per le risorse decentrate rappresenta uno specifico atto, da adottarsi con cadenza annuale, di competenza dell'amministrazione come evidenziato all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni locali e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 25 Febbraio 2025 e con determinazione del Segretario Generale n.24 del 26 Febbraio 2025 ha quantificato tali risorse per l'anno 2025, in conformità alle previsioni introdotte con gli artt.79 e 80 del CCNL FL 16.11.2023.

In sintesi resta confermata l'impostazione innovativa introdotta dall'art. 67 del CCNL FL 21.05.2018, con la previsione di ulteriori modifiche inserite dall'art. 79 del CCNL FL 16.11.2022 relativamente alla modalità di quantificazione del fondo per le risorse decentrate: si conferma infatti che la parte stabile del fondo sia costituita annualmente innanzitutto dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 (un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle



che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi). Tale importo è stabilmente incrementato ai sensi dell'art. 79 co.1 lett. b)-d) e co.1bis . Mentre continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno delle risorse indicate al comma 2 dell'art.79.

Pertanto la quantificazione del fondo in argomento risulta:

- 1) **dalle risorse stabili** di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, costituite dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Tale importo è stabilmente incrementato ai sensi dell'art. 67 co.2 lett. a) – g) del CCNL FL 21.05.2018 e ai sensi dell'art.79 comma 1 lett.b), c), d) e 1bis.

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci di alimentazione:

- a) specifica articoli del CCNL FL 21.5.2018:
 - unico importo consolidato di cui al comma 1 dell'art.67, al netto delle risorse destinate per l'anno 2017 al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
 - incremento stabile di cui all'art. 67 co.2 lett.a) pari, su base annua, ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (n.89), a valere dall'anno 2019;
 - incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi;



- incremento stabile di cui all'art. 67, co.2, lett.c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio;
 - risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001, e relative, per quanto concerne le Camere di Commercio, alla partecipazione dei funzionari camerale in qualità di Responsabili della fede pubblica alle manifestazioni a premio (determinabile solo a consuntivo; incremento variabile);
 - risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e che riguardano i compensi da corrispondere agli Avvocati dell'Ente per la loro attività di patrocinio legale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e da apposito disciplinare adottato dall'Ente (accertabili soltanto a consuntivo in relazione alle cause vinte; incremento variabile);
 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio (incrementi variabili);
- b) specifici articoli del CCNL 16.11.2022:
- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, incremento stabile (poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6);
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (incremento stabile);



- la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 (incremento stabile);
- un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, laddove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa (art.79 co.2 – incremento variabile);
- risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016 (incremento variabile);
- risparmi, dell'anno precedente, accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, che confluiscono nel fondo dell'anno successivo (incremento variabile);
- incremento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, in base alla capacità di bilancio, delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 (incremento variabile).

Con la deliberazione della Giunta Camerale n. 17 del 25 Febbraio 2025 e con determinazione del Segretario Generale n.24 del 26 Febbraio 2025 la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha provveduto a quantificare il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente



nel rispetto del vincolo normativo introdotto dall'art.23 del D.Lgs. 165/2001, che ha abrogato il precedente art.1 co. 236 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), in base al quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co.2 del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.

L'importo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 per il personale non di qualifica dirigenziale ammonta ad € 618.479,31 (al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni, pari ad € 108.880,00, incrementato di € 811,82, per effetto di quanto previsto dall'art.79 comma 3). L'onere complessivo di cui sopra, pari a complessivi € 728.171,13 trova copertura nell'ambito delle Spese di personale, sul conto 321012 “Retribuzione accessorio” per € 618.479,31 e sul conto 321016 “Retribuzione posizioni organizzative (EQ)” per € 109.691,82 del Preventivo 2025 approvato con delibera del Consiglio camerale n. 13/2024, aggiornato con delibera n.10/2025, come risultante dalla certificazione del collegio dei revisori (verbale 3/2025).

Di seguito viene esposto in dettaglio il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025.



CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO		
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART.79, comma 1, DEL CCNL 16.11.2022 - RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	
	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018		
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	<i>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	€ 456.132,61
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA a)	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 7.404,80
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA b)	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 9.140,00
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA c)	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 14.183,62
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA d)	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA e)	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f)	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g)	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>	€ -



SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 16.11.2022		
Art. 79, comma 1, let. b), del CCNL 16.11.2022	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al</i>	€ 6.506,50
Art. 79, comma 1, let. c), del CCNL 16.11.2022	<i>c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;</i>	€ -
Art. 79, comma 1, let. d), del CCNL 16.11.2022	<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.</i>	€ 12.200,50
Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022	<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.</i>	€ 8.999,12
TOTALE RISORSE STABILI		€ 514.567,15

**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART.79,
comma 2, DEL CCNL 16.11.2022 - RISORSE VARIABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 79, comma 2, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 21.05.2018	
	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:	
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018	<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>	
SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 21.5.2018		
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA a)	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA b)	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA c)	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA d)	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>	€ 26,07
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f)	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA g)	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA j) e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA k)	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>	€ -



SPECIFICA ARTICOLI del CCNL 16.11.2022		
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA b)	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i>	€ 27.940,31
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA c)	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di</i>	€ 35.000,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA d)	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario);</i>	€ 36.553,50
ARTICOLO 79, COMMA 5	<i>5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 3,	<i>5. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 254/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.</i>	€ 4.392,28
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 103.912,16
TOTALE GENERALE FONDO 2025		€ 618.479,31

Per quanto riguarda la composizione delle risorse stabili si precisa che, come richiesto dall'art.79 co.1 del CCNL 16.11.2022, le stesse sono costituite da un importo consolidato di cui all'art.67 co.1 e 2 del CCNL 21.05.2018, risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed in particolare:

- a) le risorse storiche consolidate dell'anno 2003 ai sensi dell'art. 31 c.2 CCNL 22.1.2004 per € 481.866,24;



b) gli incrementi stabili stabiliti dai contratti successivi, come di seguito evidenziato:

- Art.32 c.1 CCNL 22.1.2004 - Integrazione 0,62% monte salari 2001 (esclusa la dirigenza Euro 1.438.384) € 14.430,38
- Art.32 c.2 CCNL 22.1.2004 - Integrazione 0,50% monte salari 2001 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 11.637,40
- Art.4 comma 4 CCNL 9.5.2006 Integrazione 0,50% monte salari 2003 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 11.862,94
- Art.8 comma 5 CCNL 11.4.2008 Integrazione 0,60% monte salari 2005 (per gli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate correnti) € 14.226,24
- Le risorse destinate a finanziare gli incrementi contrattuali del CCNL 5.10.2001, del CCNL 22/01/2004, del CCNL 09/05/2006, del CCNL 11/4/2008 e del CCNL 31/7/2009 per le posizioni economiche di sviluppo € 19.409,92.

Dall'importo unico consolidato delle risorse stabili indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, così risultante e come certificate dal collegio dei revisori, pari ad € 553.433,12, devono essere sottratte le risorse destinate nell'anno 2017 al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€ 97.300,51): pertanto l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili ammonta ad € 456.132,61.

Il suddetto importo unico consolidato è stato incrementato con risorse stabili ai sensi dell'art.67 co.2 del CCNL 21.05.2018 con le seguenti modalità:

- a) incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.a) pari ad un importo, su base annua ed a valere dall'anno 2019, di € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, destinatarie del CCNL, equivalente ad € 7.404,80;
- b) incremento stabile di cui all'art.67, co.2, lett.b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, equivalente ad € 9.140,00;



- c) incremento stabile di cui all'art. 67, co.2, lett.c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, equivalente ad € 14.183,62.

Il suddetto importo è stato altresì incremento con risorse stabili ai sensi dell'art.79 co.1 e co.1bis del CCNL 16.11.2022 con le seguenti modalità:

- a) incremento stabile di cui all'art.79 co.1 pari ad importo, su base annua, di Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, equivalente ad € 6.506,50;
- b) incremento stabile pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, equivalente a € 12.200,50;
- c) incremento stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (1°Aprile 2023) pari alla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. A partire dall'annualità 2024 e per l'annualità 2025 è pari all'importo annuale, equivalente ad € 8.999,12.

Pertanto l'ammontare complessivo delle risorse stabili ammonta per l'anno 2025 ad € 514.567,15

Per quanto riguarda invece la composizione delle risorse variabili si evidenzia che l'art.79 co.2 richiama quanto previsto dall'art.67 co.3, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018, ossia i seguenti incrementi variabili:



- a) risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001, e relative, per quanto concerne le Camere di Commercio, alla partecipazione dei funzionari camerali in qualità di Responsabili della fede pubblica alle manifestazioni a premio (determinabile solo a consuntivo);
- b) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, e che riguardano i compensi da corrispondere agli Avvocati dell'Ente per la loro attività di patrocinio legale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e da apposito disciplinare adottato dall'Ente (accertabili soltanto a consuntivo in relazione alle cause vinte);
- c) un importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui all'art. 67 co.2 lett.b), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione (€ 26,07);
- d) un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, sussistendo nel bilancio la relativa capacità di spesa, pari ad € 27.940,31 (art.79 co.2, lett.b);
- e) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016, equivalenti ad € 35.000,00;
- f) i risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, che confluiscono nel fondo dell'anno successivo e che sono quantificati in € 36.553,50 (risparmi dello straordinario dell'anno 2024 di cui all'art.79 co.2 lett.d), non ricompresi nel limite di cui all'art.23 D.Lgs.75/2017);
- g) incremento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, in base alla capacità di bilancio, delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura



complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, equivalenti ad € 4.392,28.

L'art. 80 co.1 consente di rendere annualmente nuovamente disponibili eventuali risorse stabili residue di cui all'art.79, commi 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, le cosiddette economie, quantificate in fase di quantificazione del fondo per l'anno 2025 in € 45.245,51 (risorse non utilizzate dell'anno 2024).

Incremento risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 L.n.449/1997 (articolo 67 c. 3 lett. A CCNL 21.05.2018)

La specifica disciplina in materia di manifestazioni a premio dettata dall'Ente prevede la possibilità di integrare il fondo dei dipendenti con risorse aggiuntive per la partecipazione ad operazioni di manifestazioni a premio. Al momento tuttavia non sono state appostati importi rientranti nella fattispecie, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

Incremento risorse attività Ufficio legale (articolo 67 c. 3 lett. C CCNL 21.05.2018)

Il regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale adottato dall'Ente prevede la possibilità di integrare il fondo dei dipendenti con risorse aggiuntive sia nel caso di cause giudiziarie risolte a spese compensate, nella misura delle stesse, sia nel caso di cause giudiziali vinte dall'ente nella misura delle risorse introitate dall'ente. Al momento tuttavia non sono state appostati importi rientranti nella fattispecie, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

Incremento risorse corrispondenti alla frazione di RIA articolo 67 co.3 lett.d) CCNL FL 21.05.2018

Il fondo è stato incrementato di un importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui all'art. 67 co.2 lett.b), calcolato in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione: l'importo è relativo alla cessazione di una unità di personale di categoria C (€ 26,07).

Incremento risorse articolo 79 c. 2 lett.b) CCNL 16.11.2022

Il fondo 2025 è stato integrato ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett.b) CCNL 16.11.2022 di una componente variabile di € 27.940,31, pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997,



esclusa la quota relativa alla dirigenza, sussistendone nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa.

Incremento risorse articolo 79 c. 2 lett.c) CCNL 16.11.2022

Il fondo 2025 è stato integrato ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett.c) CCNL 16.11.2022 di una componente variabile pari ad € 35.000,00, collegata a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016. Per un esame più articolato si rinvia alla specifica relazione allegata al provvedimento di costituzione del fondo.

Incremento risorse articolo 79 c. 3 CCNL 16.11.2022

Il fondo 2025 è stato integrato ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022 per un importo pari ad € 4.392,28 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022). Con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.

Rispetto del limite di cui all'art.23 del D.Lgs.75/2017

Si ricorda che per effetto dell'entrata in vigore dal giorno 22 giugno 2017 dell'art.23 del D.Lgs.75/2017 è stato abrogato il precedente regime dei vincoli imposti alla contrattazione decentrata dall'art. 1 co. 236 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (divieto di superamento del corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) ed è stato introdotto un nuovo limite consistente nel divieto di superare il corrispondente importo dell'anno 2016 a decorrere dall'anno 2017. Si precisa che per definire il corrispondente importo dell'anno 2016 si è proceduto alla sommatoria del fondo per le risorse



decentrate determinato per l'anno 2016 dalla Camera di Commercio di Grosseto e da quella di Livorno, preesistenti alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, secondo le indicazioni contenute in apposito parere dell'Aran.

Pertanto, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella Circolare RGS n. 12 del 23/03/2016, n. 30 del 30/10/2017 e n.257831/2018, dell'art.11 del D.L. n.135/2018, del CCNL FL 21.05.2018 e del CCNL FL 16.11.2022, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è stato costituito con deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 25 Febbraio 2025 e con determinazione del Segretario Generale n.24 del 26 Febbraio 2025, nel rispetto del limite rappresentato dalle risorse decentrate dell'anno 2016, risultanti dalla sommatoria dei due fondi delle Camere preesistenti all'accorpamento, come sopra precisato, al netto delle voci che non costituiscono oggetto del limite stesso, come riportato nella relazione illustrativa al contratto decentrato.

Il rispetto del suddetto limite è stato verificato anche con riferimento alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (EQ), pari ad € 108.880,00, incrementate di € 811,82, per effetto della previsione di cui all'art.79 co.3 (quest'ultimo importo è esente dal limite).

Si richiamano in particolare:

- a) l'art.11 del D.L. n.135/2018, che ha escluso dal limite del fondo gli incrementi di risorse stabili correlati ai rinnovi contrattuali (v. anche circolare MEF/RGS n.257831/2018) e più precisamente le risorse di cui all'art. 67 co.2 lett. a), b) CCNL FL 21.05.2018 e di cui all' art.79 co.1 lett. b) e d) e co.1bis;
- b) la circolare RGS/MEF n.257831/2018, che fa una ricognizione delle risorse variabili escluse dal limite e più precisamente:
 1. le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente (art. 80 co.1 CCNL FL 16.11.2022);
 2. le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 79 co.2, lett.d CCNL FL 16.11.2022);
 3. compensi professionali legali relativi a cause vinte con vittoria di spese (art.67 co.3, lett.c) CCNL 21.05.2018;
 4. le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della L.449/1997 (art. 67 co.3 lett.a) CCNL 21.05.2018.



La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero nell'osservanza dei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016

	TOTALE LIMITE FONDO 2025	€	533.282,61
	TOTALE LIMITE FONDO 2025	€	533.282,61
	TOTALE FONDO EQ	€	108.880,00
	TOTALE LIMITE FONDO 2025 CON EQ	€	642.162,61
	Limite del fondo ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 (Fondo anno 2016)	€	654.338,64

Sintesi del Fondo 2025:

COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2025	
Risorse stabili	€ 514.567,15
Risorse variabili	€ 103.912,16
Totale risorse fondo	€ 618.479,31
Economie Fondo 2024	€ 45.245,51

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2025 – <u>DESTINAZIONI STABILI</u>	
Progressioni economiche orizzontali	€ 256.542,53
Indennità di comparto (quota a carico del fondo)	€ 47.000,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 40.715,00
Totale destinazioni stabili	€ 344.257,53



L'utilizzo del fondo risulta coerente con le disposizioni contrattuali in quanto tutte le destinazioni stabili, pari ad € 344.257,53 sono finanziate dalle risorse stabili disponibili del fondo pari ad € 514.567,15.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 2025 – <u>DESTINAZIONI</u> <u>VARIABILI</u>	
Indennità condizioni di lavoro	€ 3.000,00
Welfare integrativo	€ 13.640,00
Compensi diretti ad incentivare la produttività	€ 257.581,78
Totale destinazioni variabili	€ 274.221,78

Livorno, 1° Agosto 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierluigi Giuntoli